

**CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE di tipo B, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E PULIZIA SEDIE E ALTRI MATERIALI a supporto dell'organizzazione di iniziative culturali del comune di Carpi-periodo -2017/2019.**

L'Ente COMUNE DI CARPI e la Cooperativa \_\_\_\_\_, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione:

L'anno 2017 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede Comunale di Carpi,

**TRA**

Il COMUNE DI CARPI con sede a Carpi, c.so A.Pio n. 91, C.F. 00184280360, rappresentato dal Signor **Giovanni Arch. Gnoli**, nato a Modena il 5 giugno 1952 che interviene in qualità di Dirigente Responsabile del Settore A7 " Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica " con sede in Carpi, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, ed art. 48, c. III dello Statuto Comunale

**E**

La Società Cooperativa sociale \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_ iscritta dal \_\_\_\_\_ nella sezione "B" al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

**VISTI**

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e la Legge Regionale E.R. n. 12/2014

**PREMESSO**

Che con l'affidamento alla cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, il Comune di Carpi si pone l'obiettivo di creare opportunità di lavoro anche per persone svantaggiate;  
Che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa Sociale è motivata dal fatto che la stessa svolge attività finalizzata alla creazione di attività lavorative per persone svantaggiate;  
Che la cooperativa sociale \_\_\_\_\_ è stata individuata a seguito di procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 5 della Legge 381/1991;

**SI CONVIENE**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione-descrizione del servizio**

È affidato alla cooperativa \_\_\_\_\_ lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Pulizia e sistemazione delle sedie in blocchi (da 10 file per 10 colonne con corridoi di 1,5 mt) con fronte al palco che sarà posizionato in Piazzale Re Astolfo e sistemazione di totem e transenne;

2. In base ad un calendario da concordare con l'Ufficio Cultura, sistemazione e pulizia delle sedie in blocchi presso gli altri spazi in cui saranno organizzate iniziative culturali e sistemazione di transenne;
3. In base ad un calendario da concordare con l'Ufficio Cultura, rimozione e accatastamento transenne e sedie in altri luoghi del territorio di Carpi dove si svolgono spettacoli;
4. Servizio di pulizia dopo lo svolgimento degli spettacoli, in modo da rimuovere i rifiuti più grossi e pericolosi (lattine, vetro) in occasione di particolari eventi che verranno segnalati dall'ufficio cultura;
5. Allestimento e smontaggio di giochi giganti presso il castello ragazzi

Il servizio di movimentazione sedie è richiesto con frequenza pressoché quotidiana, durante la programmazione estiva.

### **Art. 2 - Durata**

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2019 con decorrenza dal \_\_\_\_\_, ovvero scadrà al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale. La cooperativa è comunque impegnata, su richiesta del Comune di Carpi, in caso di necessità e nei casi di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino alla nuova assegnazione.

### **Art. 3 - Obblighi della cooperativa**

La Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della cooperativa e contenenti tutte le informazioni atte a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati
- c) a rispettare quanto dichiarato nel punto specifico del modello di dichiarazione sostitutiva in materia di subappalto, che non potrà superare il 30% dell'importo a base di gara;
- d) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività il sig. \_\_\_\_\_ e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il sig. \_\_\_\_\_
- e) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- f) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- g) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- h) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;

- i) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- j) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Carpi o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei servizi;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dagli allegati;
- m) a trasmettere al Comune di Carpi una relazione annuale, entro il 31/12 di ogni anno, sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

#### **Art. 4 – Verifiche periodiche e controlli**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Carpi potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Il referente del Comune di Carpi, incaricato del controllo e della vigilanza è il responsabile unico del procedimento.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'ente e fatturazione**

Il Comune di Carpi si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati i seguenti corrispettivi:

€ 16,00+iva/ora per la tariffa diurna

€ 18,00 +iva /ora per la tariffa notturna

Il corrispettivo triennale stimato per il servizio è pari ad € **31.967,22** oltre IVA.

Il pagamento avverrà in seguito ad avvenuta realizzazione dei servizi richiesti al termine di ogni evento (Carpifestate, festival filosofia, festa del racconto, ecc..) o come diversamente concordato con il direttore dell'esecuzione del contratto e comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione da parte del direttore di esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la cooperativa affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco: Ufficio **UFT5W3**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, per i pagamenti della pubblica amministrazione è entrato in vigore il decreto di attuazione con le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di

stabilità 2015). In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. E' obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment".

#### **Art. 6 – Penali e Risoluzione della convenzione**

Qualora la cooperativa affidataria, senza giusta causa, non esegua ovvero non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti all'art. 1 della Convenzione, l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale forfettaria di € 300,00, che sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del direttore dell'esecuzione del contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all'affidatario. La cooperativa potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; l'Amministrazione si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- contestazione di n. 3 gravi inadempienze della cooperativa ossia mancata prestazione del servizio oltre i due giorni consecutivi o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di Carpi per oltre 6 mesi dalla scadenza;

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del Comune di Carpi, sulla base di provvedimento motivato, di far procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

#### **Art. 7 - Risoluzione delle controversie**

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine alla applicazione, interpretazione, esecuzione della convenzione sarà competente il Foro di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

#### **Art. 8 – Cauzione**

Trattandosi di procedura di affidamento sottosoglia non viene richiesta cauzione provvisoria. Prima della stipula del contratto, sarà richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale minimo di € 1.000.000,00.

#### **Art. 9 - Spese di stipula della convenzione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa.

#### **Art. 10 - Responsabile del procedimento**

Il Comune di Carpi nomina quale responsabile del procedimento il Sig. Odoardo Semellini, cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

#### **PRIVACY**

In conformità all'art. 13 D. Lgs. 196/03, La informiamo che il Comune di Carpi, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara. I dati sensibili (es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall'art. 4 comma d) e dall'art. 26 del D. Lgs. 196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall'art. 4 comma e) e dall'art. 27 del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari non sarà possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all'esterno per l'espletamento delle finalità relative alla gara. I dati saranno diffusi nei casi previsti dalla legge. In qualunque momento, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 contattando il Responsabile del Settore nella persona del Dirigente, con sede in via S.Maria in Castello, 2b – Carpi (MO), tel. 059/649082. L'informativa completa denominata **Utenti settore A7 Cultura** può essere consultata su [www.carpidiem.it/informative](http://www.carpidiem.it/informative) oppure richiesta

telefonando a QuiCittà allo 059/649213. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Letto confermato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

Per la Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_  
Il Presidente

\_\_\_\_\_

Per il Comune di Carpi  
Il Responsabile del Settore A7

\_\_\_\_\_